

***COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO***  
***PROVINCIA DI ROMA***



***AREA II - ORGANI ISTITUZIONALI,  
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
SERVIZI DEMOGRAFICI E COMUNICAZIONE***

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI***

### ***Art. 1 - Funzioni e competenze***

1. Le Commissioni consiliari sono organismi interni del consiglio comunale istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
2. le Commissioni -Consiliari -restano in carica e -vengono -rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio.

### ***Art. 2 - Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti e nomina dei componenti***

1. Il Presidente del Consiglio con provvedimento da adottare entro 15 giorni dalla convalida degli eletti, avvia le procedure per la costituzione delle Commissioni consiliari-Permanenti-sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. Nei successivi 15 giorni, i Capi Gruppo trasmettono al Presidente del Consiglio i nominativi dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni consiliari.
3. In caso non pervengano le designazioni entro il termine fissato, il Presidente del Consiglio provvede autonomamente alla individuazione dei componenti in modo che sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva tra maggioranza e minoranza e che in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi. In caso di candidature concorrenti per la stessa Commissione, provvederà, all'assegnazione, ai singoli Consiglieri prima secondò l'ordine dei voti ottenuti nelle elezioni dalle liste di appartenenza e successivamente, nell'ambito di ciascuna lista, secondo l'ordine dei voti ottenuti da ciascun candidato.
4. Le Commissioni consiliari sono costituite in numero di nove, e corrispondono di norma, alle aree di intervento dell'amministrazione, fatta salva la facoltà del Consiglio o del Presidente di istituire Commissioni diverse in relazione ai propri programmi ed indirizzi.
5. Ciascuna Commissione Consiliare è composta da 10 componenti, di cui sei designati dai gruppi collegati nelle elezioni con il candidato eletto Sindaco e quattro designati dai gruppi di minoranza, in modo tale da permettere a Ciascun Consigliere comunale di partecipare a tre Commissioni.
6. I Capi Gruppo, il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio sono componenti di diritto, senza espressione di voto, di tutte le Commissioni Consiliari permanenti di cui non siano già componenti. Il Sindaco non fa parte delle Commissioni Consiliari permanenti.
7. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti

### ***Art. 3 - Presidente e Vicepresidente***

1. Ad avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari, ciascuna Commissione elegge con voto palese fra i suoi membri il Presidente nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti e, ove non si raggiunga in prima, votazione la predetta maggioranza, viene eletto nella, seduta, successiva, da convocarsi non oltre 10 giorni dalla prima, con il maggior numero dei voti dei presenti. Il candidato che risulti secondo nella votazione è nominato Vice Presidente. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano di età. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza -o impedimento, limitatamente agli argomenti ordinari relativi alla seduta corrente.
3. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per lo stesso periodo della Commissione Consiliare; il Presidente può essere revocato dalla Commissione, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
4. In caso di sedute congiunte di più Commissioni, la presidenza spetta al Presidente più anziano di età.

#### ***Art. 4 - Convocazione***

1. Le Commissioni permanenti sono convocate, almeno ogni settimana, dai rispettivi Presidenti
2. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, da inviare ai Commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta
3. Qualora il Sindaco, l'Assessore interessato o almeno un terzo dei componenti della Commissione ne facciano richiesta, il Presidente convoca la Commissione entro sette giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte
4. L'avviso di convocazione contiene indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare
5. L'avviso, viene, recapitato ai componenti, della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In caso di comprovati motivi d'urgenza basta che l'avviso sia comunicato almeno 24 ore prima. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia, ai Capi Gruppo ed al Dirigente del Settore.
6. L'Avviso di convocazione viene consegnato al domicilio indicato dal Consigliere per le convocazioni del Consiglio, se lo stesso è diverso dalla residenza anagrafica. Su richiesta scritta del Consigliere la convocazione della Commissione può essere comunicata allo stesso con sistemi informatici, telematici od elettronici, o con deposito nella relativa cassetta postale o nelle altre forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
7. E altresì ammessa la convocazione di più riunioni che si svolgano nell'arco dello stesso mese.
8. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari dalle Commissioni stesse, ed in caso vengano trattati argomenti di esclusivo o prevalente interesse delle Circoscrizioni, possono essere invitati i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.
9. I Presidenti dei Consigli di Circoscrizione hanno inoltre diritto di avanzare alla Commissioni indicazioni e proposte deliberate dai rispettivi Consigli per la formazione degli orientamenti e

delle scelte dell'amministrazione, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza.

#### ***Art 5 - Svolgimento delle sedute***

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato adottato a maggioranza assoluta dei componenti, decida di procedere in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese. Delle sedute segreta è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione dei consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'Ordine del Giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno l'argomento richiesto da almeno un quinto dei componenti.

#### ***Art. 6 - Numero legale e quorum funzionale***

1. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente almeno un terzo dei componenti. Nel caso siano all' OdG questioni che comportino l'adozione di decisioni o atti formali, o si debba procedere a votazione, è richiesta la maggioranza dei componenti.
2. Ogni rappresentante di gruppo in Commissione è portatore di un voto pro-capite.
3. In caso di parità di voti espressi, il voto del Presidente o in sua assenza, del Vice Presidente, valgono doppio.
4. Non possono partecipare ai lavori delle Commissioni quei membri i. quali per parentela ed affinità ai sensi della normativa vigente abbiano interesse negli argomenti in esame.

#### ***Art. 7 - Sostituzioni e Deleghe***

1. Ogni Gruppo, per l'esame di un determinato oggetto, può sostituire uno o più rappresentanti effettivi con avviso al Presidente della Commissione.
2. Ogni consigliere può partecipare a sedute di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto salvo, il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso gruppo consiliare nel qual caso, se delegato, partecipa con pienezza di diritti non solo alla discussione ma anche alla votazione.

#### ***Art. 8 - Funzioni di Segreteria***

1. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente ed è tenuto alla conservazione del relativo registro.
2. Ciascun Settore individua il dipendente con funzione di Segretario della Commissione. In

caso di impedimento, la funzione di Segretario può essere assunta da un Consigliere Comunale indicato dalla Presidenza.

3. Copie dei verbali delle adunanze che si riferiscono ad atti deliberativi da assumere in Consiglio comunale devono essere trasmesse, se richiesto, al Presidente del Consiglio, e depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri Comunali. Il Sindaco informa la Giunta, ove lo ritenga necessario, delle risultanze del verbale.
4. L'Amministrazione individua un dipendente responsabile dell'organizzazione e del coordinamento di tutte le Commissioni.

#### ***Art. 9 - Compiti delle Commissioni permanenti***

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
  - in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
  - in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.
  - in sede ispettiva, e di controllo e garanzia.
  - Consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza,
2. Le Commissioni, possono, promuovere convegni, incontri, e altre iniziative pubbliche. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Presidenza del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni consiliari, definisce il limite di spesa a cui possono riferirsi le Commissioni.

#### ***Art. 10 - Funzione referente***

1. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del consiglio Comunale, corredate dai prescritti pareri sono preventivamente esaminate dalle competenti Commissioni Consiliari entro i termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio. Detto parere deve essere comunque espresso entro 48 ore prima della convocazione del Consiglio Comunale.
2. Al termine, dell'esame, il Presidente, può, nominare, un relatore tra i componenti della Commissione, che presenterà la relazione al Consiglio in forma scritta o orale.
3. I Gruppi di opposizione possono designare propri relatori.
4. Le relazioni scritte debbono essere allegate alle proposte di deliberazione e trasmesse alla Segreteria Generale almeno tre giorni prima della seduta in cui dovranno essere discusse.

#### ***Art. 11 - Funzione redigente***

1. In casi di particolare complessità ovvero ragioni di speditezza dell'azione, il Consiglio, su proposte del presidente o di cinque consiglieri, può decidere di demandare alla Commissione consiliare competente la formulazione di una proposta di deliberazione

2. Il Consiglio stabilisce inoltre i criteri generali della proposta e fissa il termine per la presentazione della stessa presso la Segreteria Generale che provvederà a trasmetterne il testo ai capigruppo per le osservazioni e modifiche, che dovranno pervenire al Presidente della Commissione entro sette giorni.
3. La proposta, approvata, in via definitiva in Commissione, è sottoposta, previa, determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, a votazione del Consiglio comunale, senza discussione e senza la possibilità di proporre ulteriori emendamenti. Hanno diritto di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno i relatori, uno di maggioranza ed uno di opposizione, il sindaco o un assessore, e capigruppo per la dichiarazione di voto. La votazione avviene sul complesso della proposta.

### ***Art- 12 - Funzione ispettiva, di controllo e garanzia***

Compiti delle commissioni consiliari sono, nell'ambito delle proprie competenze di settore:

- La verifica dell'attuazione del programma dell'amministrazione.
- Il Controllo degli atti amministrativi. A tal fine le delibere di Giunta e le Determinazioni Dirigenziali del relativo Settore vengono inviate per conoscenza al Presidente ed al Vice Presidente, che ne devono dare comunicazione in merito ai membri della Commissione alla prima seduta utile. Inoltre Le Commissioni hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni/ notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali e presso gli uffici degli eventuali enti, aziende e istituzioni- partecipati dal Comune o da essi istituiti.
- Lo svolgimento di indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti,, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

### ***Art. 13 - Commissioni speciali***

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo possono essere Istituite, a norma dello Statuto, Commissioni Consiliari Speciali.
2. Quando un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata, il Consiglio nomina nel proprio interno con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, una commissione di indagine sulla questione sollevata, che deve comunque rientrare nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione, fissando altresì un congruo termine entro il quale la Commissione dovrà presentare una relazione scritta al Consiglio comunale. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni di indagine si applicano le norme del presente regolamento riferite alle Commissioni permanenti.
3. La Presidenza della Commissione di controllo e garanzia, spetta ai Consiglieri di Minoranza.

### ***Art. 14 - Commissione delle Elette***

La Commissione delle Elette è composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio medesimo. La Commissione delle Elette;

- svolge una politica delle pari opportunità;
- si riunisce in seduta aperta alle elette nei Consigli di Circoscrizione, alle Assessore, alle rappresentanti delle Associazioni Femminili, nonché di esperte della condizione femminile.
- La Commissione delle Elette può altresì promuovere incontri pubblici su singole tematiche connesse alla condizione femminile usufruendo di risorse finanziarie del Consiglio Comunale

### ***Art. 15 - Coordinamento delle Commissioni Consiliari***

1. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Vice Presidente delegato coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, riunendo periodicamente i Presidenti delle Commissioni. Questi, in sede di riunione, si esprimono in merito all'organizzazione e programmatone dei lavori e sulle modalità di funzionamento delle Commissioni.
2. La Presidenza del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Commissioni, stabilisce una opportuna distribuzione giornaliera e oraria delle Commissioni, al fine di evitare sovrapposizioni di orario, e permettere a tutti i Consiglieri Comunali l'eventuale partecipazione a tutte le Commissioni. Le Commissioni vengono convocate di norma almeno una volta a settimana.
3. Le commissioni congiunte vengono stabilite previo accordo dei rispettivi Presidenti.
4. Il Presidente del Consiglio provvede ad individuare una sede idonea per ciascuna Commissione Consiliare.